



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Legge 6 LUGLIO 2012, N. 94

*“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO
2012, N. 52, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA PUBBLICA”*

(G.U. 6 LUGLIO 2012, N. 156)

(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)

DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA”

(G.U. 8 MAGGIO 2012, N. 106)

(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE**

Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere **blu**

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 19/2012

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**NORMA TRANSITORIA (introdotta dalla legge di conversione)**

Le disposizioni organizzative in esame, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

| | |
|--|---|
| <p>COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA (art. 1)</p> | <p>Il decreto legge istituisce il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cui sono affidati compiti di indirizzo e di coordinamento in materia e di riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi.</p> <p>La legge di conversione ha aggiunto i commi da 1 <i>bis</i> a 1 <i>quinqies</i> allo scopo di coordinare le misure previste dall'articolo con la disciplina sulla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'art. 01 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che presenta per certi aspetti contenuti analoghi, ricalibrando inoltre i termini di realizzazione. Viene altresì previsto il parere parlamentare sul programma di razionalizzazione della spesa predisposto dal Comitato.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione integrata dalla legge di conversione</p> |
| <p>COSTI STANDARD REGIONI ED ENTI LOCALI (art. 1 bis)</p> | <p>L'articolo reca disposizioni finalizzate ad anticipare i tempi e la determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> per le regioni e per gli enti locali, come disciplinati dalla vigente normativa (legge delega sul federalismo fiscale -L. 5 maggio 2009, n. 42- e da taluni de relativi decreti attuativi). Tale nuova disposizione, per la determinazione di siffatti costi e fabbisogni, fissa il termine del primo quadrimestre del 2013.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p> |
| <p>COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (artt. 2 -6)</p> | <p>Prevista la nomina di un commissario straordinario incaricato di definire (con provvedimento vincolante per le p.a., come si evince dal disposto dell'art. 5, comma 2) il <u>livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche</u>. Tra le amministrazioni pubbliche cui la norma si rivolge <u>direttamente</u> figurano anche gli enti locali e, <u>limitatamente alla spesa sanitaria</u>, le regioni commissariate per la redazione ed attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La legge di conversione ha altresì inserito nel novero dei destinatari le società non quotate controllate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici, stabilendo peraltro che alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale il decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi.</p> <p>Quanto alle <u>Regioni</u> non commissariate, onde salvaguardarne l'autonomia normativa e finanziaria, in base al disposto del comma 4 dell'articolo 2 in commento, il Commissario si limita a formulare proposte al Presidente della Regione interessata, nel rispetto dei principi di <u>differenziazione, adeguatezza</u> e leale collaborazione.</p> <p>Il comma 5 dell'art. 2 statuisce poi, in termini generali, che per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del decreto in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, fermo restando il regime differenziato sopra richiamato tra regioni</p> |

commissariate e regioni non commissariate.

Il Commissario, oltre a definire i livelli di spesa di cui sopra (art. 5):

- può **chiedere informazioni e documenti** alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e disporre che vengano effettuate **ispezioni e verifiche** da parte dell'Ispettorato della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti dei predetti soggetti, ivi inclusi pertanto le regioni e gli enti locali;
- segnala al Consiglio dei Ministri e al **Presidente della Regione** (il testo originario del decreto indicava il Consiglio regionale) interessata **le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere razionalizzate**;
- esprime **pareri** circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa, con facoltà di pubblicare i pareri stessi;
- formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per le Regioni, al Presidente della Regione interessata, per l'adozione di misure di varia natura (**sospensive, di revoca di singole procedure di affidamento motivandole per ragioni di opportunità**, di informativa con finalità di trasparenza, ecc.) di rispettiva competenza, volte ad assicurare l'attuazione della *spending review*.
- può impartire direttive alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto. La norma non distingue tra società partecipate da amministrazioni ed enti statali e società controllate da enti territoriali: sotto questo profilo potrebbe presentare un profilo di criticità per contrasto con il riparto di attribuzioni costituzionalmente stabilito e quindi per lesione dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti territoriali;
- promuove lo sviluppo del sistema a rete delle **centrali acquisto**, previsto dall'art. 1, comma 457, della L. 296/2006.

L'attuazione delle misure proposte è sottoposta a controllo della Corte dei conti *ex art.* 11 L. 15/2009, anche per quanto riguarda le Regioni (art. 5, comma 6).

Il Commissario segnala alle amministrazioni e alla **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di **centrali regionali di acquisto** (previste dall'art. 1, comma 455 della L. 296/2006) assegnando un termine per il raggiungimento degli obiettivi, decorso il quale è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato *ex art.* 120 Cost. (art. 5, comma 7).

Conversione:

Disposizioni modificate e integrate dalla legge di conversione

| DISPOSIZIONI SOSTANZIALI | |
|---|--|
| <p>ACQUISTI MEDIANTE CONSIP E IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 7)</p> | <p>La formulazione originaria dell'articolo, che prevedeva l'obbligo di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati da Consip, è stata integralmente sostituita in sede di conversione.</p> <p>La disposizione vigente, mediante modifica dell'art. 1, comma 449, della L. 296/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip S.P.A. a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, fatte salve talune eccezioni. Rimane fermo quanto prevede il comma 449 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sopra richiamata, per quanto concerne l'obbligo degli enti territoriali di utilizzare comunque i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip; - statuisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, qualora non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere a quelle sottoscritte da Consip; <p>Altra rilevante novità inserita in sede di conversione è data dall'estensione a tutte le pubbliche amministrazioni dell'obbligo, originariamente previsto per le sole amministrazioni statali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA gestito dal Consip) o altro mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 270/2010- regolamento di attuazione del Codice dei contratti-relativo alle gare telematiche, per le <u>acquisizioni sotto soglia di beni e servizi</u>.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato dalla legge di conversione</p> |
| <p>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN AMBITO SANITARIO (Art. 7 bis)</p> | <p>L'articolo obbliga le Aziende sanitarie a rinegoziare i contratti per gli acquisti di beni e servizi qualora i prezzi unitari di fornitura presentino differenze significative, e non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, con i prezzi di riferimento elaborati, per gli stessi beni e servizi, dall'Osservatorio dei contratti pubblici e dalle Centrali regionali degli acquisti.</p> <p>La rinegoziazione deve avere l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p> |

| | |
|---|---|
| <p>DATI OSSERVATORIO IN TEMA DI ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI (art. 8)</p> | <p>All'Osservatorio per i contratti pubblici è fatto obbligo di pubblicare attraverso il proprio portale i dati comunicati dalle stazioni appaltanti in ottemperanza degli adempimenti informativi di cui all'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 (comma 1).</p> <p>L'Osservatorio è inoltre tenuto a trasmettere semestralmente i suddetti dati al Ministero dell'economia e delle finanze, a Consip, in relazione all'ambito territoriale di riferimento, alle regioni e, per esse, alle centrali regionali acquisti (comma 2).</p> <p>Il comma 2 <i>bis</i>, inserito in sede di conversione, mediante modifica dell'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici riduce da 150.000,00 a 50.000,00 euro la soglia oltre a quale devono essere assolti da parte delle stazioni appaltanti gli adempimenti informativi verso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato dalla legge di conversione</p> |
| <p>AFFIDAMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO (art. 9)</p> | <p>L'articolo prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p> |
| <p>MODIFICA AL CODICE DEI CONTRATTI (STAND STILL) (art. 11)</p> | <p>Mediante integrazione dell'art. 11, comma 10-bis, lett. b), del Codice dei contratti, viene introdotta un'ulteriore fattispecie di esenzione dall'obbligo di rispettare il termine dilatorio per la stipulazione del contratto: lo <i>stand still</i> non si applica nello specifico agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 D.P.R. 207/2010.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato</p> |
| <p>MODIFICHE AL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 (CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA) (art. 12)</p> | <p>Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il regolamento D.P.R. 207/2010 (art. 120, comma 2 per i lavori, e 283, comma 2, per servizi e forniture), viene integrato con la precisazione che la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti (la disposizione non fa altro che codificare un consolidato orientamento giurisprudenziale).</p> <p>Il comma 2 dell'articolo in esame contiene una disposizione temporale in base alla quale le modifiche testè illustrate si applicano alle gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostanzialmente invariato</p> |

| | |
|---|--|
| <p>SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO (art. 13)</p> | <p>Ai contratti di acquisto di beni e servizi affidati dagli <u>enti locali</u> con strumenti informatici di acquisto, non si applica l'art. 40 della L. 604/1962 relativo alla registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p> |
| <p>COMPENSAZIONE CREDITI VANTATI DA FORNITORI DI BENI E SERVIZI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 13 bis)</p> | <p>L'articolo si propone di modificare la disciplina sulla certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estenderne l'ambito di applicazione agli enti del Servizio sanitario nazionale; - a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; - a rendere obbligatoria – e non più eventuale - la nomina di un Commissario <i>ad acta</i>, su istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; - a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari; - a consentire l'applicazione della procedura della cessione dei crediti anche ai certificati di pagamento delle rate di acconto del corrispettivo dell'appalto, che sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti; - ad estendere la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali; - a consentire il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di certificazione che attesti la sussistenza di crediti equivalenti ai versamenti contributivi ancora non corrisposti. <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p> |
| <p>UTILIZZO DELLE EROGAZIONI LIBERALI PER ACQUISIT EFFETTUATI TRAMITE CONVEZIONI QUADRO O IL MERCATO ELETTRONICO (art. 13 ter)</p> | <p>Alle amministrazioni pubbliche – nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati attraverso convenzioni quadro Consip, ovvero effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, è consentito utilizzare, per il pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in favore delle medesime amministrazioni per la realizzazione delle finalità per cui l'acquisto di beni e servizi è effettuato.</p> <p>Le erogazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione, in deroga alla disciplina civilistica delle donazioni che prescrive la forma dell'atto pubblico.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p> |

| | |
|---|--|
| <p>MISURE DI CONTENIMENTO ENERGETICO (art. 14)</p> | <p>Le amministrazioni pubbliche, <u>entro 24 mesi</u> dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono tenute ad adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficiamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10</i>”, e al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>”.</p> <p>Tali misure possono essere assunte anche ricorrendo alle formule contrattuali del partenariato pubblico- privato, previste dall'art. 3, comma 15 <i>ter</i> del Codice dei contratti (finanza di progetto, locazione finanziaria, ecc.).</p> <p>In sede di conversione è stata inserita inoltre la precisazione che l'affidamento della gestione dei servizi energetici in argomento deve avvenire con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (che a sua volta richiama il Codice dei contratti).</p> <p>La disposizione si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, <u>ivi comprese le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano</u>, atteso il richiamo operato dall'art. 14 del decreto all'art. 1, comma 2, del TUPI, onde definirne il campo soggettivo di applicazione.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato dalla legge di conversione</p> |
|---|--|